



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI
II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il Decreto Presidenziale n.448 del 13.02.2023 con il quale è stato conferito al dott. ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 14.02.2023;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01 giugno 2022, concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3”.

VISTO l'art. 14 della Legge 6 agosto 2021 n.23 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016 n.16.Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica”, recante modifiche all'art.16 della legge regionale 10 agosto 2016 n.16;

VISTO l'art.4 della Legge 18 marzo 2022 n.2 “Disposizioni in materia di edilizia” recante modifiche all'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016 n.16 e successive modificazioni;

VISTA la nota di prot. n. 155575 del 29.11.2023 pervenuta a questa U.O.A301 il 06.12.2023 prot.159758 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso gli atti amministrativi, giudiziari e tecnici per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n.64, (articolo 100 del Testo Unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, recepito dalla L.R. n.16 del 16 agosto 2016) riguardante lavori abusivi realizzati in via F. Crispi n.190-194, del Comune di Ali Terme (ME);

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, consistono **nella ristrutturazione di un**

fabbricato in muratura a due elevazioni f.t., mediante l'inserimento di travi e pilastri in c.a.; sostituzione del solaio di copertura del primo piano; demolizione del tetto esistente a due falde con struttura in legno e ricostruzione con profilati in acciaio, sito in via F. Crispi n.190-194 del Comune di Ali Terme (ME), così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'Arch. Francesco falcone, per la parte architettonica e Dott. Ing. Claudio Mostaccio, per la parte strutturale, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina per i suddetti lavori abusivi eseguiti, sulla scorta del progetto di adeguamento strutturale completo di calcoli di verifica relativi alle suindicate opere, presentato al suddetto Ufficio dalla ditta SPARACINO GIUSEPPA, DI BELLA GIUSEPPE, NERI SALVATORE e REITANO ANNALUCIA, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 02.02.1974 n. 64, ha emesso processo verbale, ex art.21 legge 64/74, contestando l'inosservanza agli artt. 93 e 94, del D.P.R. 06.06.2001 n.380 Capo IV, perché l'esecuzione dei lavori è avvenuta senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione, ed inviandolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con nota del 05/09/2014 prot. 143711;

CONSIDERATO che con Sentenza della Corte di Appello di Messina-Sezione Penale n.515/2020 Reg. Sent. del 25/03/2020 passata in giudicato il 11/06/2020 nei confronti della ditta suindicata si dispone l'archiviazione del procedimento penale in ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione;

RITENUTO che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

PRESO ATTO l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, in seno alla relazione d'istruttoria del 29/11/2023 prot. 155575 che accompagna la nota di paria data e protocollo, per l'adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma del Dott. Arch. Francesco Falcone, per la parte architettonica e Dott. Ing. Claudio Mostaccio, per la parte strutturale allegato al suddetto espresso parere, possono sussistere a condizione che vengano realizzati gli interventi di adeguamento previsti in progetto;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, allegati al parere reso, sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

VISTO il parere reso dall'Area 3 in seno alla relazione di competenza protocollo n. 8283/DRT del 22/01/2024;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali eseguite in violazione della normativa sismica di cui alla Legge 02.02.1974 n.64, consistenti **nella ristrutturazione di un fabbricato in muratura a due**

elevazioni f.t., mediante l'inserimento di travi e pilastri in c.a.; sostituzione del solaio di copertura del primo piano; demolizione del tetto esistente a due falde con struttura in legno e ricostruzione con profilati in acciaio, sito in via F. Crispi n.190-194 del Comune di Ali Terme (ME) così come rappresentati e descritti nel progetto, a firma del Dott. Arch. Francesco Falcone, per la parte architettonica e Dott. Ing. Claudio Mostaccio, per la parte strutturale, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n.64, di proprietà della ditta:

- SPARACINO GIUSEPPA nata ad [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] del Comune di [redacted]

- DI BELLA GIUSEPPE nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] del Comune di [redacted]

- NERI SALVATORE nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] del Comune di [redacted]

- REITANO ANNALUCIA nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] del Comune di [redacted]

possono sussistere a condizione che si realizzino gli interventi di adeguamento previsti in progetto.

ARTICOLO 2. Il progetto di adeguamento, dovrà essere realizzato nel termine di giorni 120 (centoventi), previo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 02.02.1974 n.64, da parte del Genio Civile di Messina e di ogni altra autorizzazione prescritta dalle norme vigenti.

ARTICOLO 3. Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso in duplice copia all'Ufficio del Genio Civile di Messina per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li 08.03.2024

Il Dirigente dell'Area 3
dott. ing. Francesco Vallone

**Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Duilio Alongi**